

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 945)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1786)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 4 FEBBRAIO 1960

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, numero 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10. «L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e

per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto ».

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12. — « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

È altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.

È infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità

generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000 ».